

Partecipazioni in joint venture

SOMMARIO	Paragrafi
Ambito di applicazione	1-2
Definizioni	3-12
Tipologie di joint venture	7
Controllo congiunto	8
Accordo contrattuale	9-12
Gestioni a controllo congiunto	13-17
Beni a controllo congiunto	18-23
Entità economiche a controllo congiunto	24-47
Bilancio del partecipante	30-45
Consolidamento proporzionale	30-37
Metodo del patrimonio netto	38-41
Eccezioni al consolidamento proporzionale e al metodo del patrimonio netto	42-45
Bilancio separato di un partecipante	46-47
Operazioni tra partecipante e joint venture	48-50
Iscrizione delle partecipazioni in joint venture nel bilancio di un investitore	51
Gestori di joint venture	52-53
Informazioni integrative	54-57
Data di entrata in vigore	58
Sostituzione dello IAS 31 (rivisto nella sostanza nel 2000)	59

Il presente Principio sostituisce lo IAS 31 (rivisto nella sostanza nel 2000) *Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture* e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e per la presentazione delle attività, delle passività, dei proventi e dei costi delle joint venture nel bilancio dei partecipanti e degli investitori indipendentemente dalle strutture e dalle modalità con le quali le operazioni della joint venture vengono effettuate. Tuttavia, il presente Principio non si applica alle partecipazioni di partecipanti in joint venture possedute da:***

(a) ***società d'investimento in capitale di rischio,***

o

(b) ***fondi comuni, fondi d'investimento ed entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni***

che in fase di rilevazione iniziale sono designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico o che sono classificate come «possedute per negoziazione e contabilizzate in conformità con lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. Tali partecipazioni devono essere valutate al fair value (valore equo) in conformità con lo IAS 39, e ogni variazione del valore equo deve essere rilevata a conto economico nell'esercizio in cui si è verificata.

2. Un partecipante che possiede una partecipazione in una entità a controllo congiunto è esentato dalle disposizioni di cui ai paragrafi 30 (consolidamento proporzionale) e 38 (metodo del patrimonio netto) se soddisfa le seguenti previsioni:

- (a) esistono evidenze che la partecipazione sia stata acquisita e sia posseduta con l'intento di cederla entro dodici mesi dall'acquisizione e che la direzione sia attivamente alla ricerca di un acquirente;
- (b) si applica l'eccezione descritta nel paragrafo 10 dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato, che consente a una controllante che possiede anche una partecipazione in una entità a controllo congiunto di non presentare il bilancio consolidato;

ovvero

- (c) è integralmente soddisfatto quanto segue:

- (i) il partecipante è a sua volta una società interamente controllata, oppure è una società controllata parzialmente partecipata da un'altra entità e gli azionisti, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che il partecipante non applica il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;
- (ii) gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale del partecipante non sono quotati in un mercato regolamentato (su una borsa valori nazionale o estera ovvero in un mercato ristretto over the counter, compresi i mercati locali o regionali);
- (iii) il partecipante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso l'autorità di vigilanza o altro organismo di controllo al fine di emettere una qualsiasi tipologia di strumenti finanziari sui mercati regolamentati;

e

- (iv) la capogruppo ovvero qualsiasi controllante intermedia del partecipante redige un bilancio consolidato pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standard.

DEFINIZIONI

3. I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenerne i benefici dalle sue attività.

Il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e successivamente rettificata in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante nel patrimonio netto della partecipata. L'utile o la perdita della partecipante riflette la propria quota di pertinenza nei risultati d'esercizio della partecipata.

L'investitore in una joint venture è un partecipante a una joint venture che non ha il controllo congiunto.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

IAS 31

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Il consolidamento proporzionale è il criterio di contabilizzazione ed esposizione in base al quale la quota proporzionale - di pertinenza del partecipante - di ciascuna delle attività, passività, proventi e oneri di un'entità a controllo congiunto è consolidata voce per voce con quelle del bilancio del partecipante o esposta in una linea distinta delle voci del suo bilancio.

Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate.

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata, senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Un partecipante è un partecipante alla joint venture che abbia il controllo congiunto su quella joint venture.

4. Non costituisce un bilancio separato il bilancio in cui viene applicato il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto, così come non è un bilancio separato quello di una entità che non dispone di una controllata, una società collegata o di una partecipazione, in un'entità a controllo congiunto.
5. Il bilancio separato è quello presentato in aggiunta al bilancio consolidato, al bilancio in cui le partecipazioni sono contabilizzate adottando il metodo del patrimonio netto e al bilancio in cui le partecipazioni in una joint venture possedute da un partecipante vengono consolidate con il metodo proporzionale. Il bilancio separato può o meno essere allegato a, o accompagnare, quei bilanci.
6. Le entità esentate dal consolidamento in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27, o dall'applicazione del metodo del patrimonio netto in conformità al paragrafo 13(c) dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate*, o ancora dall'applicazione del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto in base alle disposizioni del paragrafo 2 del presente Principio, possono presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio.

Tipologie di joint venture

7. Una joint venture può assumere differenti forme e strutture. Il presente Principio identifica tre principali tipologie - gestioni a controllo congiunto, beni a controllo congiunto ed entità a controllo congiunto - che sono comunemente descritte e che soddisfano la definizione di joint venture. Le seguenti caratteristiche sono comuni a tutte le tipologie di joint venture:
 - (a) due o più partecipanti al controllo sono vincolati da un accordo contrattuale;
 - e
 - (b) l'accordo contrattuale stabilisce il controllo congiunto.

Controllo congiunto

8. Il controllo congiunto può essere precluso se la partecipata è in amministrazione controllata o se è in procedura concorsuale, o se opera in presenza di gravi e durature restrizioni nella sua capacità di trasferire fondi al partecipante. Se il controllo congiunto permane, tali eventi non giustificano la mancata contabilizzazione delle joint venture in conformità al presente Principio.

Accordo contrattuale

9. L'esistenza di un accordo contrattuale distingue le partecipazioni che comportano controllo congiunto da quelle in collegate sulle quali l'investitore esercita un'influenza notevole (vedere IAS 28). Le attività per le quali non esiste un accordo contrattuale che preveda il controllo congiunto non sono da considerarsi joint venture ai fini del presente Principio.

10. L'accordo contrattuale può manifestarsi in vari modi, per esempio con un contratto fra i partecipanti o risultare da verbali delle riunioni tra i partecipanti. In alcuni casi l'accordo può essere formalizzato nell'atto costitutivo o in altri statuti della joint venture. Qualunque sia la forma l'accordo contrattuale è, di solito, scritto ed è relativo ad argomenti quali:
- (a) l'attività, la durata e gli obblighi di rendiconto della joint venture;
 - (b) la nomina del consiglio di amministrazione o di un organo simile di direzione della joint venture e i diritti di voto dei partecipanti;
 - (c) gli apporti di capitale dei partecipanti;
 - e
 - (d) la ripartizione della produzione, dei proventi, dei costi o dei risultati della joint venture tra i partecipanti.
11. L'accordo contrattuale stabilisce il controllo congiunto sulla joint venture. Il controllo congiunto assicura che nessun singolo partecipante alla joint venture sia in grado di controllare unilateralmente la gestione. L'accordo identifica quali decisioni, in aree strategiche per gli obiettivi della joint venture, richiedono il consenso di tutti i partecipanti e quali decisioni possono richiedere il consenso di una maggioranza qualificata.
12. L'accordo contrattuale può identificare un partecipante alla joint venture come gestore o responsabile delle operazioni della joint venture. Il gestore non controlla la joint venture ma agisce nell'ambito delle politiche finanziarie e gestionali concordate tra i partecipanti ed a lui delegate in base all'accordo contrattuale. Se il gestore ha il potere di controllare le scelte finanziarie e gestionali dell'impresa, allora egli controlla la società che diventa, pertanto, una sua controllata e non una joint venture.

GESTIONI A CONTROLLO CONGIUNTO

13. L'attività di alcune joint venture comporta l'utilizzo di beni e di altre risorse dei partecipanti invece della costituzione di società di capitali, di società di persone o di altre entità, o di strutture finanziarie distinte dai partecipanti. Ciascun partecipante utilizza i propri immobili, impianti e macchinari e gestisce le proprie rimanenze. Egli sostiene in proprio anche costi e passività e si procura finanziamenti che costituiscono sue obbligazioni. Le attività della joint venture possono essere condotte da dipendenti dei partecipanti alla joint venture parallelamente ad attività simili dei partecipanti. L'accordo di joint venture, di solito, prevede la ripartizione tra i partecipanti alla joint venture dei ricavi di vendita dei prodotti ottenuti congiuntamente e delle spese relative.
14. Un esempio di gestione a controllo congiunto si ha quando due o più partecipanti mettono in comune le loro gestioni, risorse ed esperienze allo scopo di produrre, commercializzare e distribuire insieme, un particolare prodotto come per esempio un aeroplano. Le differenti fasi del processo di produzione sono svolte da ciascun partecipante. Ciascun partecipante sostiene i propri costi e percepisce una quota, stabilita dall'accordo contrattuale, dei ricavi della vendita dell'aeroplano.
15. **Con riferimento alle partecipazioni in gestioni a controllo congiunto, un partecipante deve iscrivere nel proprio bilancio:**
- (a) *le attività che esso controlla e le passività che sostiene;*
 - e
 - (b) *i costi che sostiene e la quota di ricavi a lui spettanti dalla vendita di merci o servizi da parte della joint venture.*
16. Poiché le attività, le passività, i proventi e i costi sono già rilevati nel bilancio del partecipante, non sono richieste rettifiche o altre procedure di consolidamento per i citati elementi nella redazione del bilancio consolidato del partecipante stesso.

IAS 31

17. Per la joint venture come tale può non esistere l'obbligo di rilevazioni contabili distinte e di preparazione di un bilancio. Tuttavia i partecipanti possono predisporre conti gestionali per accertare l'andamento economico della joint venture.

BENI A CONTROLLO CONGIUNTO

18. Alcune joint venture comportano il controllo congiunto, e spesso la proprietà congiunta, da parte delle partecipanti di uno o più beni apportati alla joint venture o acquistati e utilizzati per le sue finalità. I beni sono utilizzati per consentire ai partecipanti di ottenere benefici economici. Ciascun partecipante può ottenere una parte dei prodotti ottenuti dai beni e ciascuno sostiene una quota concordata di costi.
19. Tali joint venture non comportano la costituzione di società di capitali, di società di persone o di altre entità, o di strutture finanziarie distinte dai partecipanti stessi. Ciascun partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota del bene controllato congiuntamente.
20. Molte attività nell'industria petrolifera, dei gas e dell'estrazione mineraria utilizzano beni a controllo congiunto. Per esempio, alcune compagnie petrolifere possono controllare e gestire congiuntamente un oleodotto. Ciascun partecipante utilizza l'oleodotto per trasportare il proprio prodotto in cambio del sostenimento di una parte definita delle spese di gestione dell'oleodotto. Un altro esempio di bene a controllo congiunto si ha quando due entità controllano congiuntamente un immobile, e ciascuna ottiene una quota dei canoni ricevuti e sostiene una quota delle spese.
21. **Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto, un partecipante deve rilevare nel proprio bilancio:**
- (a) *la sua quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni;*
 - (b) *qualsiasi passività sostenuta;*
 - (c) *la sua quota di qualsiasi passività riferita alla joint venture sostenuta congiuntamente con gli altri partecipanti;*
 - (d) *qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall'utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture;*
- e*
- (e) *qualsiasi costo sostenuto con riferimento alla sua partecipazione nella joint venture.*
22. Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto ciascun partecipante rileva nel proprio bilancio:
- (a) la quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni invece che come partecipazione. Per esempio una quota di partecipazione a un oleodotto a controllo congiunto è classificata come immobili, impianti e macchinari;
 - (b) qualsiasi passività sostenuta, quali quelle sostenute per finanziare l'acquisto della quota;
 - (c) la quota di eventuali passività sostenute congiuntamente con gli altri partecipanti in relazione alla joint venture;
 - (d) qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall'utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture; e
 - (e) qualsiasi costo sostenuto riguardo alla sua partecipazione nella joint venture, quali quelli relativi al finanziamento della quota del bene e alla vendita della sua quota di prodotti.

Poiché le attività, le passività, i proventi e gli oneri sono già rilevati nel bilancio del partecipante non sono richieste rettifiche o altre procedure di consolidamento per i citati elementi nella redazione del bilancio consolidato del partecipante stesso.

23. Il trattamento contabile dei beni a controllo congiunto riflette la sostanza e la realtà economica e, di solito, la forma giuridica della joint venture. Le registrazioni contabili proprie della joint venture possono essere limitate a quei costi sostenuti in comune dai partecipanti e successivamente imputati ai partecipanti secondo le quote stabilite. Per la joint venture può non esistere l'obbligo di predisposizione del bilancio, sebbene i partecipanti possano predisporre rendiconti gestionali per determinare l'andamento economico della joint venture.

ENTITÀ ECONOMICHE A CONTROLLO CONGIUNTO

24. L'entità a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di altra entità in cui ogni partecipante ha una partecipazione. L'entità opera come una qualsiasi altra entità, con la differenza che un accordo contrattuale tra i partecipanti stabilisce il controllo congiunto sulla attività economica dell'impresa.
25. L'entità a controllo congiunto controlla i beni della joint venture, sostiene passività e costi e realizza ricavi. Essa può stipulare contratti in proprio nome e ottenere finanziamenti per realizzare gli scopi della joint venture. Ciascun partecipante ha diritto a una parte dei risultati dell'entità, sebbene alcune entità controllate congiuntamente prevedano anche una ripartizione dei prodotti della joint venture.
26. Un tipico esempio di entità a controllo congiunto si ha quando due entità uniscono le loro attività in un particolare settore trasferendo le relative attività e passività a un'entità a controllo congiunto. Un altro esempio si ha quando un'entità inizia un'attività in un Paese estero insieme con le autorità governative o pubbliche di quel Paese, costituendo un'entità distinta controllata congiuntamente dall'entità e dall'autorità governativa o pubblica.
27. Molte entità a controllo congiunto sono, in sostanza, simili alle joint venture cui si è fatto riferimento come gestioni a controllo congiunto o come beni a controllo congiunto. Per esempio, i partecipanti possono trasferire, per motivi fiscali o per altre ragioni, un bene a controllo congiunto, quale un oleodotto, in un'entità a controllo congiunto. Analogamente, i partecipanti possono apportare a un'entità a controllo congiunto beni che saranno gestiti congiuntamente. Alcune gestioni a controllo congiunto prevedono anche la costituzione di un'entità a controllo congiunto per affrontare aspetti particolari dell'attività quali la progettazione, la promozione, la commercializzazione o l'assistenza post vendita del prodotto.
28. L'entità a controllo congiunto effettua le proprie registrazioni contabili e predisponde e presenta bilanci esattamente come ogni altra entità in conformità con gli International Financial Reporting Standard.
29. In genere ciascun partecipante apporta disponibilità liquide o altre risorse all'entità a controllo congiunto. Questi apporti sono rilevati contabilmente dal partecipante ed esposti nel proprio bilancio come partecipazione nell'entità sottoposta a controllo congiunto.

Bilancio del partecipante

Consolidamento proporzionale

30. ***Un partecipante deve rilevare la propria partecipazione in un'entità a controllo congiunto adottando il consolidamento proporzionale ovvero il metodo alternativo descritto nel paragrafo 38. Se si adotta il consolidamento proporzionale, deve essere utilizzato uno dei due schemi di bilancio descritti di seguito.***
31. Un partecipante rileva la propria partecipazione in una entità a controllo congiunto utilizzando uno dei due schemi previsti per il consolidamento proporzionale indipendentemente dal possesso di partecipazioni in controllate o dal fatto che identifichi il bilancio come il bilancio consolidato.

IAS 31

32. Quando si rileva una partecipazione in un'entità a controllo congiunto, è essenziale che il partecipante rifletta la sostanza e la realtà economica dell'accordo piuttosto che la struttura particolare o la forma della joint venture. In un'entità a controllo congiunto, un partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota di attività e passività dell'impresa medesima. La sostanza e la realtà economica dell'accordo si riflettono nel bilancio consolidato del partecipante quando questi rileva la sua partecipazione nelle attività, nelle passività, nei ricavi e nei costi dell'entità a controllo congiunto utilizzando uno dei due schemi di bilancio previsti nel paragrafo 34 per il consolidamento proporzionale.
33. L'applicazione del consolidamento proporzionale comporta che lo stato patrimoniale del partecipante comprenda la sua quota delle attività che esso controlla congiuntamente e la sua quota delle passività per le quali esso è congiuntamente responsabile. Il conto economico del partecipante comprende la sua quota di ricavi e costi dell'entità a controllo congiunto. Molte delle procedure necessarie per il consolidamento proporzionale sono analoghe a quelle per il consolidamento di partecipazioni in controllate espresse nello IAS 27.
34. Per il consolidamento proporzionale possono essere utilizzati differenti schemi di bilancio. Il partecipante può sommare la sua quota di ciascuna attività, passività, ricavi e costi dell'entità a controllo congiunto con le rispettive voci del proprio bilancio, voce per voce. Per esempio, può sommare la sua quota di rimanenze dell'entità a controllo congiunto con le sue rimanenze e la sua quota di immobili, impianti e macchinari dell'entità a controllo congiunto con le corrispondenti voci del proprio bilancio. In alternativa, il partecipante può distinguere nel proprio bilancio apposite voci relative alla sua quota di attività, passività, ricavi e costi dell'entità economica a controllo congiunto. Per esempio, può esporre la sua quota di attività correnti dell'entità a controllo congiunto come voce distinta tra le proprie attività correnti; così come può esporre distintamente la sua quota di immobili, impianti e macchinari dell'entità a controllo congiunto come voce distinta tra gli immobili, impianti e macchinari di proprietà. Entrambi questi schemi conducono alla rilevazione di un identico risultato economico e di valori identici per ciascuna categoria principale di attività, passività, ricavi e costi; per i fini del presente Principio entrambi gli schemi sono accettabili.
35. Qualunque sia lo schema utilizzato per il consolidamento proporzionale, non è corretto compensare attività e passività deducendole da altre passività e attività o ricavi e costi deducendoli da altri costi e ricavi, a meno che esista un diritto legale di compensazione e la compensazione rappresenti le attese circa la realizzazione dell'attività o l'estinzione della passività.
36. ***Un partecipante deve interrompere l'utilizzo del consolidamento proporzionale a partire dalla data in cui cessa di avere il controllo congiunto sull'entità a controllo congiunto.***
37. Un partecipante interrompe l'utilizzo del consolidamento proporzionale a partire dalla data in cui cessa di condividere il controllo di un'entità a controllo congiunto. Ciò può accadere, per esempio, quando il partecipante dismette la sua partecipazione o quando esistono restrizioni esterne sull'entità a controllo congiunto tali da far venire meno, di fatto, il controllo congiunto.

Metodo del patrimonio netto

38. ***In alternativa al consolidamento proporzionale descritto nel paragrafo 30, un partecipante deve iscrivere la propria partecipazione in un'entità a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto.***
39. Un partecipante rileva la propria partecipazione in una entità a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto indipendentemente dal possesso di partecipazioni in controllate o dal fatto che identifichi il bilancio come il bilancio consolidato.
40. Alcuni partecipanti al controllo congiunto rilevano le loro partecipazioni in entità a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto, come descritto nello IAS 28. L'utilizzo del metodo del patrimonio netto è sostenuto da coloro che ritengono che non sia corretto sommare valori riferibili a un controllo integrale con valori riferibili a un controllo congiunto e da coloro che ritengono che i partecipanti in un'entità a controllo congiunto abbiano un'influenza notevole, piuttosto che un controllo congiunto. Il presente Principio non raccomanda l'utilizzo del metodo del patrimonio netto perché il consolidamento proporzionale rispecchia meglio la sostanza e la realtà economica della partecipazione di un partecipante in un'entità a controllo congiunto, cioè il controllo sulla quota dei benefici economici futuri a lui spettanti. Tuttavia, il presente Principio consente l'utilizzo del metodo del patrimonio netto come trattamento contabile alternativo consentito per la rilevazione della partecipazione in entità a controllo congiunto.
41. ***Un partecipante deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui viene meno il suo controllo congiunto o la sua influenza notevole su di un'entità a controllo congiunto.***

Eccezioni al consolidamento proporzionale e al metodo del patrimonio netto

42. *Le partecipazioni in entità a controllo congiunto che soddisfano i requisiti descritti nel paragrafo 2(a) devono essere classificate come «possedute per negoziazione» e devono essere contabilizzate in conformità allo IAS 39.*
43. Quando, in conformità ai paragrafi 2(a) e 42, una partecipazione in un'entità a controllo congiunto in precedenza contabilizzata in conformità allo IAS 39, non viene dismessa entro dodici mesi, allora deve essere contabilizzata in base al consolidamento proporzionale ovvero al metodo del patrimonio netto a partire dalla data di acquisizione (si veda IAS 22 *Aggregazioni di imprese*). I bilanci di tutti gli esercizi dal momento dell'acquisizione devono essere riesposti.
44. Eccezionalmente, può verificarsi il caso in cui un partecipante abbia individuato un acquirente per una partecipazione, di cui al paragrafo 2(a), ma non abbia portato a termine la vendita entro dodici mesi dall'acquisizione per motivi legati all'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione o di altri organi. Il partecipante non è obbligato ad adottare il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto a una partecipazione in una entità a controllo congiunto se la vendita è in corso alla data di riferimento del bilancio e non esiste alcuna ragione per credere che la vendita non sarà portata a termine poco dopo la data di chiusura del bilancio.
45. *A partire dalla data in cui un'entità a controllo congiunto diventa una controllata del partecipante, questi deve contabilizzare tale partecipazione secondo quanto previsto dallo IAS 27. Dalla data in cui un'entità a controllo congiunto diventa una collegata del partecipante, questi deve contabilizzare la partecipazione in conformità con lo IAS 28.*

Bilancio separato di un partecipante

46. *Una partecipazione in un'entità a controllo congiunto deve essere contabilizzata nel bilancio separato del partecipante in conformità con quanto disposto dai paragrafi 37-42 dello IAS 27.*
47. Il presente Principio non si occupa di quali entità debbano presentare un bilancio separato per uso pubblico.

OPERAZIONI TRA PARTECIPANTE E JOINT VENTURE

48. *Quando un partecipante apporta o vende beni a una joint venture, la rilevazione di ogni quota di utile o perdita derivante dall'operazione deve riflettere la sostanza della transazione. Fino a che i beni sono detenuti dalla joint venture, e posto che il partecipante abbia trasferito i rischi e i benefici connessi alla proprietà, il partecipante stesso deve rilevare solo la quota di utile o di perdita riferibile alle quote di partecipazione degli altri partecipanti (*). Il partecipante deve rilevare interamente l'importo della perdita quando l'apporto o la vendita rivela una riduzione del valore netto di realizzo delle attività correnti o una perdita per riduzione di valore.*
49. *Quando un partecipante acquista beni da una joint venture, esso non deve rilevare la sua quota di utile della joint venture derivante dall'operazione fino a che non rivende tali beni a un terzo indipendente. Un partecipante deve rilevare la sua quota di perdite risultanti da queste operazioni nello stesso modo dei profitti, con la differenza che le perdite devono essere rilevate immediatamente quando sono rappresentative di una riduzione del valore netto di realizzo per le attività correnti o di una perdita per riduzione di valore.*
50. Per valutare se un'operazione tra un partecipante e una joint venture rivela l'esistenza di una perdita per riduzione di valore di un'attività, il partecipante determina il valore recuperabile dell'attività in conformità allo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*. Nel determinare il valore d'uso il partecipante stima i flussi finanziari futuri derivanti dalla attività sulla base del suo uso continuativo e della sua dismissione finale da parte della joint venture.

ISCRIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN JOINT VENTURE NEL BILANCIO DI UN INVESTITORE

51. *Un investitore in una joint venture che non ha il controllo congiunto deve contabilizzare quella partecipazione in conformità con lo IAS 39 oppure, se ha un'influenza notevole nella joint venture, in conformità allo IAS 28.*

GESTORI DI JOINT VENTURE

52. *I gestori e i responsabili di joint venture devono contabilizzare eventuali compensi secondo quanto previsto dallo IAS 18 Ricavi.*

(*) SIC – 13 Imprese a controllo congiunto. Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo.

IAS 31

53. Uno o più partecipanti possono agire come gestore o responsabile della joint venture. Ai gestori è generalmente riconosciuta una commissione di gestione per tali incarichi. Tali compensi sono contabilizzati dalla joint venture come costo.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

54. *Un partecipante deve indicare il valore complessivo delle seguenti passività potenziali, a meno che la probabilità di perdita sia remota, distintamente dal valore delle altre passività potenziali:*
- (a) *qualsiasi passività potenziali che il partecipante ha sostenuto in relazione alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota in ciascuna delle passività potenziali che sono state sostenute congiuntamente con gli altri partecipanti;*
 - (b) *la sua quota delle passività potenziali delle joint venture stesse per le quali il partecipante è potenzialmente responsabile;*
- e*
- (c) *le passività potenziali che emergono perché il partecipante è potenzialmente responsabile per le passività degli altri partecipanti alla joint venture.*
55. *Un partecipante deve indicare il valore complessivo dei seguenti impegni riferibili alla sua partecipazione in joint venture, distintamente dagli altri impegni:*
- (a) *qualsiasi impegno finanziario del partecipante riferibile alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota degli impegni finanziari che sono stati sostenuti congiuntamente con gli altri partecipanti;*
- e*
- (b) *la sua quota degli impegni finanziari delle joint venture stesse.*
56. *Un partecipante deve fornire un elenco e una descrizione delle partecipazioni nelle joint venture significative e la quota delle partecipazioni in entità a controllo congiunto. Un partecipante, che rileva le sue partecipazioni in entità a controllo congiunto utilizzando lo schema di bilancio per il consolidamento proporzionale che prevede l'aggregazione voce per voce dei dati propri e dell'entità sottoposta a controllo congiunto, o il metodo del patrimonio netto, deve indicare i valori complessivi delle attività correnti, attività a lungo termine, passività correnti, passività a lungo termine, costi e ricavi relativi alle sue partecipazioni in joint venture.*
57. *Un partecipante deve descrivere il metodo adottato per rilevare le proprie partecipazioni in entità a controllo congiunto.*

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

58. *L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.*

SOSTITUZIONE DELLO IAS 31 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2000)

59. Il presente Principio sostituisce lo IAS 31 (rivisto nella sostanza nel 2000) *Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture.*
-

APPENDICE

IAS 31

Modifiche ad altre disposizioni in materia

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un'entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

A1. SIC-13 *Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo.*

Il riferimento è modificato come segue:

Riferimento:IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*

Il paragrafo 1 è modificato come segue:

1. Lo IAS 31.48 si riferisce sia agli apporti, sia alle vendite tra un partecipante e una joint venture come segue: «Quando un partecipante apporta o vende beni a una joint venture, la rilevazione di ogni quota di utile o perdita derivante dall'operazione deve riflettere la sostanza dell'operazione». Inoltre, lo IAS 31.24 statuisce che «l'entità a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di un'altra entità in cui ogni partecipante ha una partecipazione». Non esiste guida esplicita in merito alla rilevazione degli utili e delle perdite risultanti da conferimenti di attività non monetarie a imprese a controllo congiunto («ICC»).

...

A2. Nell'ambito degli International Financial Reporting Standard, compresi gli International Accounting Standard (IAS) e le Interpretazioni, applicabili dal dicembre 2003, tutti i riferimenti alla versione attuale dello IAS 31 *Contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture* sono modificati in IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*.